

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI BARI

Regolamento disciplinante le modalità operative per lo svolgimento in modalità telematiche delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

VISTA la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute*», ed in particolare l'art. 4, comma 1, recante il 'Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie';

VISTO il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ed in particolare l'art. 2 (*Organi*), comma 5, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha demandato al Ministro della Salute, il compito di definire le procedure operative per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie lasciando in capo agli Ordini la possibilità di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche;

VISTO il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ed in particolare l'art. 2 (*Organi*), comma 7, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, che stabilisce che "*I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno*";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 15 marzo 2018, recante: «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie» emanato ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, con particolare riferimento all'art. 1 (Indizione delle elezioni), comma 4, che pone in capo a ciascun Ordine la possibilità di stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano **con modalità telematiche** individuandone con specifico regolamento le procedure che saranno validate dalle Federazione Nazionali degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI) e la possibilità di adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali;

VALUTATA, la proposta della Ditta Multicast srl che, per il tramite di una piattaforma informatica, è idonea a consentire la realizzazione di un '**voto online**' per lo svolgimento delle operazioni di rinnovo delle cariche ordinistiche, in un unico arco temporale (da 2 a 5 cinque giorni) fruibile da tutti gli iscritti e con modalità protetta per ciascuno di loro;

ACQUISITA la assicurazione del tecnico responsabile del funzionamento della piattaforma di voto circa il rispetto delle procedure di sicurezza informatica relativamente agli aspetti critici del voto on line (identificazione dell'elettore, segretezza del voto, inalterabilità dei risultati)

L'Ordine dei Medici Veterinari di Bari regolamenta quanto segue:

Art. 1 - Elezioni in modalità telematica - L'Ordine dei Medici Veterinari di Bari (di seguito OMVB), nel rispetto delle previsioni vigenti, ha deliberato la possibilità di **svolgimento in modalità telematica** delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo (nonché del Collegio dei revisori dei conti) in scadenza e, con questa finalità, mette a disposizione degli iscritti una piattaforma su SkyVote Cloud sulla quale espletare le operazioni elettorali.

Art. 2 - Convocazione dell'Assemblea -L'avviso di convocazione dell'assemblea, da inviare via PEC (o tramite posta prioritaria) almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle

votazioni, deve specificare, oltre al richiamo al DM 15 marzo 2018, che le votazioni si svolgono in modalità telematica e deve indicare l'indirizzo della piattaforma alla quale l'iscritto dovrà accedere e, previa composizione del seggio, partecipare alle operazioni di voto che si terranno nelle ore indicate di inizio e cessazione delle stesse in occasione del voto online.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo - L'OMVB fornisce ai responsabili della piattaforma di voto due file (.csv), uno con i dati di tutti gli iscritti all'Albo (elettorato attivo) ed uno con i dati degli iscritti che si sono candidati singolarmente o nell'ambito di una lista (elettorato passivo). I dati forniti sono:

- Titolo
- Nome
- Cognome
- Codice Fiscale
- Numero di iscrizione all'Albo professionale
- PEC (verificata ed attiva)
- Numero di Cellulare (verificato ed attivo)-opzionale
- Data di nascita

Art. 4 - Composizione del 'seggio' -

Fra i partecipanti all'Assemblea dell'OMVB convocata per il rinnovo degli organi, il Presidente uscente - quale ultimo atto del suo mandato - procede alla costituzione del 'seggio elettorale' che deve risultare composto:

- dai tre professionisti più anziani di età tra quelli presenti in Assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, due dei quali con funzioni di 'scrutatori' ed uno individuato come 'presidente di seggio';
- dal professionista più giovane d'età tra quelli presenti in Assemblea, anch'egli non appartenente al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, con funzioni di 'segretario'.

Completate quindi le operazioni di costituzione del seggio elettorale come previsto dal DM 15/03/2018 ed individuato il Presidente, costui verrà contattato dai responsabili della piattaforma di voto per essere istruito sulle operazioni di allestimento dell'urna telematica. Viene quindi inviato alla casella PEC il link di accesso alla piattaforma SkyVote Meeting con una procedura di accesso Strong a 2 fattori con OTP inviato via SMS.

Quando i componenti del seggio sono tutti presenti e collegati si darà il via alla generazione delle schede elettorali criptate (coppia di chiavi crittografiche per ogni scheda) e di colore diverso, esempio: bianche per il Consiglio Direttivo, gialle per il Collegio dei Revisori, nonché all'attivazione della piattaforma di voto secondo i giorni e gli orari di apertura e chiusura indicati dal seggio. A loro sono inoltre illustrate le modalità di spoglio delle schede e richiesta l'indicazione della casella PEC alla quale spedire i risultati delle operazioni di scrutinio.

I componenti del 'seggio' ricevono inoltre i codici di accesso (chiavi) connessi al sistema di generazione delle schede nonché dell'urna telematica che devono essere salvate in locale, in ambiente protetto, da ognuno di loro. I codici di accesso in duplice copia (chiavi) devono essere conservati fino al momento del loro utilizzo.

Alla fine delle operazioni di voto di ogni giornata, la piattaforma genera un report dell'affluenza al voto con l'"hash" del DB e del software (codice univoco di integrità del DB e SW di voto, "impronta digitale" del Database) che è comunicato ai componenti del 'seggio' in modalità telematica via PEC. All'inizio della giornata successiva vengono nuovamente forniti ai componenti del 'seggio' gli "hash" (sotto forma di codice alfanumerico) che devono corrispondere a quelli della chiusura della sera precedente. In questo modo viene garantita l'integrità del sistema elettorale durante il periodo di chiusura. Verificata la corrispondenza degli "hash" proseguono le operazioni di voto come previsto.

Art. 5 – Operazioni di voto – Contestualmente alla convocazione l'iscritto riceve il link del collegamento alla piattaforma di voto con il token personalizzato del proprio 'certificato elettorale', anche in versione QRCode (certificato elettorale digitale) qualora voglia utilizzare un dispositivo mobile. Alla convocazione sarà indicato un link alla guida illustrativa sulle procedure di voto oltre all'indicazione di un collegamento dove sarà possibile visionare un tutorial sulle modalità di voto (procedura automatica gestita dal sistema del gestore).

Quarantotto (48) ore prima dell'Assemblea è effettuato un invio a ciascun iscritto all'Ordine di una PEC che avvisa l'elettore, gli ricorda il 'certificato elettorale' inviatogli, comunica di nuovo le date e gli orari di apertura del seggio. In caso di smarrimento delle credenziali del 'certificato elettorale' una copia delle stesse potrà essere richiesta per iscritto ad un'apposita casella mail gestita dal titolare della piattaforma di voto il cui indirizzo è riportato nella breve guida illustrativa indicata nella convocazione.

All'accesso al 'seggio' che avviene accedendo alla pagina della piattaforma elettorale, l'elettore deve provvedere all'inserimento del dato personale di verifica (Codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo). Procede poi all'approvazione tramite spunta (flaggatura) delle condizioni di voto e di utilizzo della piattaforma (privacy, autocertificazione, dati personali) e vota (spuntando la casella relativa) esprimendo la propria preferenza.

Il voto può essere espresso per l'intera lista (spuntando la casella relativa alla 'denominazione' della lista) o per tutti i nominativi nella stessa compresi (spuntando la casella relativa a ciascun nominativo); il voto può essere altresì espresso in favore di uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, o in favore di candidati presentatisi singolarmente (spuntando la casella relativa a ciascun nominativo). Può essere espresso solo un numero di voti pari al numero di componenti dell'Organo per il quale si vota.

Il voto potrà essere modificato a piacere dall'elettore fino alla conferma dell'invio della scelta. Comunque potrà essere annullata l'operazione di voto fino all'inserimento nel campo dedicato sulla pagina internet al codice OTP ricevuto sul telefono cellulare. Nel caso di mancato inserimento del codice OTP sarà possibile ricominciare la procedura. È infatti richiesto di dare conferma della votazione espressa inserendo, nel campo dedicato, il codice numerico ricevuto come SMS sul telefono cellulare (OTP). In questo modo la votazione è effettuata e non può essere modificata o ripetuta.

Il sistema invierà a ciascun elettore che ha completato la procedura con successo, un messaggio di verifica/notifica dell'espletamento della votazione (token) a mezzo PEC.

Art. 6 – Operazioni di scrutinio – Alla fine delle operazioni di voto, i componenti del 'seggio', previo accesso comune alla piattaforma di voto, procedono alla verifica del quorum dei votanti utilizzando il report dell'affluenza creato dal sistema.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, il 'presidente di seggio' dichiara non valida la votazione, non procede alle operazioni di scrutinio e dispone la cancellazione delle schede dal sistema ad opera del gestore della piattaforma elettorale. Provvede inoltre, nei termini stabiliti dalle norme di legge, ad aggiornare l'Assemblea alla successiva convocazione.

Concluse le operazioni di voto, alla presenza di tutti i componenti del 'seggio', grazie all'inserimento dei codici di accesso (chiavi) di cui al precedente art. 4, si attiverà l'operazione di scrutinio telematico ed invierà i risultati agli indirizzi PEC indicati da ciascun componente del 'seggio' tramite un file PDF.

Art. 7 – Proclamazione dei risultati –

Il 'presidente del 'seggio elettorale', ricevuta la PEC con i risultati dello scrutinio, condivisi i contenuti con gli altri componenti del seggio stesso (scrutatori e segretari), procederà alla proclamazione degli eletti e, conseguentemente, alla notifica immediata in favore degli eletti, e,

secondo i tempi previsti, al Ministero della Salute nonché degli altri soggetti di cui al DM 15 marzo 2028.

Nel termine di otto giorni dalla avvenuta elezione, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

Art. 8 - Verbali - Delle operazioni compiute dovrà essere redatto giorno per giorno apposito verbale in duplice copia, le cui pagine dovranno essere numerate e firmate singolarmente dal 'presidente del seggio' nonché dagli altri componenti il 'seggio elettorale'.

Art. 9 - Offerta economica - Il costo della piattaforma è unico e corrisponde ad un importo che comprende tutti i servizi di supporto e documentazione necessari, come da preventivo presentato e sottoscritto dall'OMVB.

Art. 10 - Norma di rinvio - Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia ai contenuti della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 per il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (nota anche come Legge Lorenzin) nonché del Decreto Ministro della Salute 15 marzo 2018.